

POLICY PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

Indice

Storia delle modifiche al documento	3
1. Scopo e finalità della procedura.....	4
2. Soggetti che possono effettuare una segnalazione	5
3. Soggetto preposto alla ricezione delle segnalazioni	6
4. Condotte rilevanti	7
5. Contenuto della segnalazione.....	8
6. Canale interno di segnalazione	8
7. Canale esterno di segnalazione.....	11
8. Tutela del Segnalante	13
9. La perdita delle tutele.....	15
10. Archiviazione e conservazione della documentazione rilevante	16
11. Informativa whistleblowing e diffusione della presente procedura.....	16

Storia delle modifiche al documento

3

Revisione	Redatto da	Verificato da	Data Approvazione CdA	Descrizione modifica
1	Responsabile Amministrazione Finanza	Responsabile Compliance	2019_01_24	Prima emissione
2	Responsabile Amministrazione Finanza	Responsabile Compliance	2023_03_30	Revisione integrale. Recepimento modifiche al Provvedimento Bdl
3	Responsabile Amministrazione Finanza	Responsabile Compliance	2023_12_19	D. Lgs. n. 24/2023 di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni. Aggiornamento modalità di segnalazione (piattaforma)
4	Responsabile Amministrazione Finanza	Responsabile Compliance	2024_07_02	Affinamento Policy

1. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'attività svolta dagli intermediari, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono stati introdotti nel Decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. "TUF") l'articolo 4-undecies "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" e l'articolo 4-duodecies "Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza" che hanno esteso l'ambito di applicazione delle segnalazioni interne alle SGR (c.d. *whistleblowing*), da parte del personale, agli atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse*). Da ultimo, rileva il D. Lgs. n. 24/2023 (il "Decreto") di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE (la "Normativa Rilevante").

La Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze ha adottato le disposizioni attuative degli artt. 4-undecies e 6, co. 1 lett. b) e c-bis) del TUF, con il provvedimento del 5 dicembre 2019 (il "Provvedimento Bdl"), disponendo che l'organo con funzione di supervisione strategica approvi i sistemi interni di segnalazione delle violazioni in conformità con quanto previsto *sub* Allegato 4 del Provvedimento Bdl.

AKSIA SGR S.p.A. (la "SGR") adotta un sistema di *whistleblowing* che è disciplinato dalla presente Policy nella quale sono riportati:

- i riferimenti normativi che disciplinano i diversi canali di segnalazione (segnalazioni interne, segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche);
- il complessivo sistema di gestione delle segnalazioni interne della SGR con indicazione dell'ambito di applicazione, dei soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni, delle modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni, i destinatari delle segnalazioni, le modalità di accertamento e gestione della segnalazione, le tutele,

i diritti e gli obblighi del segnalante, i diritti del segnalato e i provvedimenti disciplinari;

- le condizioni per effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

La presente Policy, approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR, è pubblicato in apposita directory di rete presente sul server aziendale accessibile dal personale interno e sul sito internet della SGR.

2. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

I soggetti che, in conformità alla Normativa Rilevante possono fare una segnalazione (il “Segnalante” o i “Segnalanti”) sono individuati come segue:

- lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa a favore della SGR;
- tirocinanti (anche non retribuiti) e volontari, che prestano la propria attività a favore della SGR;
- lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori, della SGR ;
- azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza, inclusi gli amministratori non esecutivi, della SGR e coloro che esercitano tali funzioni in via di mero fatto.

I soggetti di cui ai punti precedenti possono effettuare segnalazioni anche nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali,
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. SOGGETTO PREPOSTO ALLA RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative, la SGR designa il responsabile dei sistemi interni di segnalazione (il “Responsabile”), il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento di segnalazione e riferisce direttamente agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione.

Il Consiglio di Amministrazione designa il Presidente del Collegio Sindacale quale soggetto Responsabile. Coerentemente con le previsioni normative e con il proprio modello organizzativo e operativo – alla luce del principio di proporzionalità – il Responsabile per lo svolgimento delle attività riferite all’incarico assegnato potrà avvalersi del supporto, se necessario, di personale qualificato anche esterno.

Qualora il Responsabile sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l’imparzialità di giudizio, le attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni saranno svolte dalla “Funzione di Riserva”, individuata dal Consiglio di Amministrazione nella Responsabile della Funzione di Compliance.

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative, al Responsabile vengono assegnate le seguenti funzioni:

- assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- esaminare e valutare le segnalazioni ricevute;
- riferire direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti, avendo cura di garantirne la confidenzialità;
- redigere una relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, contenente informazioni aggregate sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute. Tale relazione sarà sottoposta almeno annualmente all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e

sarà successivamente messa a disposizione del personale della SGR.

4. CONDOTTE RILEVANTI

Costituiscono condotte rilevanti i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili, penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001);
- violazioni di disposizioni normative europee: (i) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE relativi ad alcuni settori, tra i quali si annoverano: servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; (ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE; (iii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno come ad es. in materia di concorrenza e di aiuti di Stato; (iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE).

Pertanto, si riporta di seguito un elenco esemplificativo della normativa la cui violazione può dare luogo a segnalazione:

- la normativa in materia di gestione collettiva del risparmio,
- la normativa di cui alla direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") e la relativa disciplina attuativa a livello comunitario,
- la normativa di cui alla delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per quanto applicabile (il "Regolamento Intermediari"),
- la normativa di cui al regolamento UE 596/2014 concernente gli abusi di mercato,

- il D. Lgs. 231/07, così come modificato dal D. Lgs. 90/2017, in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante deve fornire, fin ove possibile, gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e a accertare la fondatezza di quanto segnalato. La segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi (*cf.* allegato 1):

- le generalità del Segnalante;
- il luogo e la data/periodo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- gli eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- la dichiarazione del Segnalante in merito all'assenza o alla sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione.

6. CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni sono inviate al Responsabile attraverso una delle seguenti modalità: (i) tramite la piattaforma pubblicata su whistleblowing.aksiasgr.com (il link di accesso è visibile anche sul sito internet della SGR); (ii) tramite raccomandata, da inviare all'attenzione del Responsabile, al seguente indirizzo: Vicolo Santa Maria alla Porta 1 - 20123 Milano. Con riferimento alla piattaforma, essa è accessibile dal solo Responsabile e consente che le segnalazioni siano ricevute, esaminate e valutate in modo univoco, autonomo e indipendente dalle ordinarie linee di reportistica in uso presso la SGR.

La piattaforma informatica consente al segnalante di effettuare le segnalazioni anche in forma anonima garantendo quindi, con modalità informatiche, oltre alla riservatezza anche l'anonimato dell'identità del segnalante.

Per l'utilizzo della Piattaforma si rimanda agli Allegati con le istruzioni tecniche operative che definiscono le modalità da adottare per effettuare le segnalazioni.

Nella directory di rete del server aziendale e sul sito internet della SGR è pubblicata un'Informativa esplicativa per l'invio di segnalazioni, anche tramite la piattaforma.

Relativamente alle segnalazioni in forma orale essa può avvenire tramite i soggetti abilitati che possono contattare i diversi soggetti destinatari delle segnalazioni per fissare un incontro diretto entro un termine ragionevole:

Qualora il Responsabile sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio, la segnalazione è trasmessa attraverso una delle seguenti modalità: (i) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata f.aimone@fm2pec.it facente riferimento alla "Funzione di Riserva" come sopra individuata; (ii) tramite raccomandata, da inviare all'attenzione del Responsabile di riserva, al seguente indirizzo: Via Francesco Sforza 15 - 20122 Milano..

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, la presentazione di una segnalazione non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Procedura di valutazione delle segnalazioni

Il Responsabile (ovvero la “Funzione di Riserva” qualora ricorrano i presupposti) comunica al Segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) di aver preso in carico la Segnalazione entro 10 giorni successivi alla ricezione della segnalazione stessa e dà inizio alla verifica della fondatezza o meno della segnalazione; a tal fine Il Responsabile può richiedere al Segnalante, se necessario, le opportune integrazioni.

Nel caso di infondatezza, il Responsabile (ovvero la “Funzione di Riserva” qualora ricorrano i presupposti) comunica al Segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l’esito motivato e la conclusione del procedimento.

Qualora all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile procede a informare (i) il Segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) circa l’esito positivo delle indagini, (ii) il segnalato, tramite comunicazione separata.

Ove le violazioni siano rilevanti, il Responsabile (ovvero la “Funzione di Riserva” qualora ricorrano i presupposti) informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione a seguito della segnalazione di violazioni gravi ricevute dal Responsabile, provvede, qualora risulti necessario, ad adottare i relativi provvedimenti, ivi incluso, laddove necessario, informare il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio qualora ricorrano i presupposti per la predisposizione di una segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di segnalazione, è previsto un trattamento privilegiato nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del segnalante risulti di particolare gravità.

Il processo deve essere concluso nel più breve tempo possibile, secondo criteri che tengano conto della gravità della violazione, al fine di prevenire che il perdurare delle violazioni produca ulteriori danni alla SGR. In ogni caso, la procedura deve concludersi entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione.

Il Responsabile annota la segnalazione ricevuta in modalità cartacea (raccomandata) su apposito registro riservato alle segnalazioni *whistleblowing* (il “Registro”) attribuendo alla segnalazione un codice identificativo progressivo e riportando data, ora e modalità di ricezione. Al termine dell’istruttoria, il Responsabile annota sul Registro la data di chiusura del processo di gestione della segnalazione e il relativo esito. Il Registro è conservato a cura del Responsabile in forma elettronica e/o cartacea. Con riferimento alle segnalazioni effettuate tramite la piattaforma, il Registro viene automaticamente alimentato dal sistema. Si rinvia al manuale d’uso (Allegato 2) per maggiori dettagli sulle modalità di utilizzo della piattaforma.

7. CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

Il Segnalante può effettuare una segnalazione tramite “canale esterno” se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione mediante “canale interno” di cui al paragrafo 6 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione tramite “canale interno”, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- la persona ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il "canale esterno" è attivato dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC). Informazioni sulle condizioni, forme e modalità di inoltro sono consultabili sul sito: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Le segnalazioni all'Anac possono essere trasmesse in forma scritta (tramite la piattaforma informatica) o in forma orale (attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontri diretti).

È previsto l'obbligo per l'Anac di notificare un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all'interessato entro sette giorni e di dare un riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro sei mesi.

In ogni caso, a norma dell'art. 4-duodecies del TUF, il personale delle SGR può trasmettere le segnalazioni anche direttamente alle Autorità di Vigilanza in conformità a regole operative da loro definite.

Alla data di approvazione della presente Policy, sui siti internet della Banca d'Italia e della Consob è possibile consultare le sezioni dedicate alle predette segnalazioni:

- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>
- <http://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing>

In tali sezioni sono indicate le modalità operative che tutto il personale della SGR deve seguire per trasmettere direttamente alla Banca d'Italia e alla Consob le segnalazioni riferite a presunte violazioni o illeciti delle norme del TUF nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

8. TUTELA DEL SEGNALANTE

Salvo il caso in cui l'anonimato non sia opponibile per legge, l'identità del Segnalante è protetta in ogni contesto contemporaneo e successivo alla segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

Il sistema di protezione del Segnalante (*whistleblower*) contemplato dal D. Lgs. 24/2023 prevede: (i) la tutela della riservatezza; (ii) la protezione dalle ritorsioni; (iii) limitazioni della responsabilità; (iv) misure di sostegno. Le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

8.1. Tutela della riservatezza

L'identità del Segnalante non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Il divieto di rivelare l'identità del Segnalante è da riferirsi non solo al suo nominativo, ma anche a tutti

gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante. L'identità del Segnalante è tutelata nel procedimento penale, contabile e disciplinare, ed è tutelata anche l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, inclusa la divulgazione di informazioni in base a cui l'identità del Segnalante si possa dedurre, è considerata una violazione della presente procedura ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

8.2. Protezione dalle ritorsioni

Viene altresì garantita la tutela adeguata del soggetto Segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione.

È altresì vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

Il legislatore ha accolto una nozione ampia di ritorsione; per essa si intende *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), mentre la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

8.3. Limitazioni della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni: (i) coperte dall'obbligo di segreto; (ii) relative alla tutela del diritto d'autore; (iii) alla protezione dei dati personali; (iv) riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata se al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.

15

8.4. Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

9. LA PERDITA DELLE TUTELE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

10. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RILEVANTE

Al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di segnalazione, è cura del Responsabile (ovvero della Funzione di Riserva, per le segnalazioni a lui pervenute) garantire per un periodo di 5 anni successivi alla data della segnalazione: (i) la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività istruttorie; (ii) la conservazione delle segnalazioni della documentazione inerente le stesse e le relative attività di verifica, in appositi archivi (cartacei/informatici).

La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni interne (Whistleblowing) è prevista per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale.

11. INFORMATIVA WHISTLEBLOWING E DIFFUSIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Tutti i Segnalanti devono essere messi a conoscenza della tutela a loro riservata in caso di segnalazione in buona fede, delle ripercussioni in caso di segnalazione in mala fede, delle modalità di invio della segnalazione nonché dei propri diritti e doveri inerenti alla segnalazione stessa.

A tale scopo, la SGR ha formalizzato la presente procedura.

Al fine di sensibilizzare e informare correttamente i Segnalanti, la SGR provvede a:

- pubblicare la presente procedura sulla rete aziendale in modo che sia accessibile a tutti i Segnalanti, unitamente a un manuale d'uso della piattaforma di cui al punto 6 della presente procedura;
- aggiornare la pubblicazione in occasione di ogni revisione;

- garantire sessioni formative in materia di *whistleblowing* in occasione di rilevanti modifiche normative e/o in caso di aggiornamenti alla presente procedura (es. modifica del Segnalatore o della Funzione di Riserva, modifica delle modalità di invio della segnalazione, etc.).

ALLEGATO 1 – CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI



Nome e cognome del segnalante	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Descrizione dei fatti oggetto di segnalazione	
Nome/i e cognome/i del/dei soggetto/i segnalato/i	
Nome/i e cognome/i del/dei soggetto/i a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione (eventuale)	
Ulteriori informazioni che possono fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione (eventuale)	
Allegati pertinenti (eventuali)	

IL SOTTOSCRITTO.....DICHIARA L'ASSENZA DI QUALSIASI INTERESSE PRIVATO COLLEGATO ALLA SEGNALAZIONE.

OPPURE

IL SOTTOSCRITTO.....DICHIARA LA SUSSISTENZA DI UN INTERESSE PRIVATO COLLEGATO ALLA SEGNALAZIONE, DI SEGUITO DESCRITTO

.....
.....

Luogo e data

.....

Come fare una segnalazione

3 Steps

Created by

Gabriele L.

Creation Date

November 30, 2023

Last Updated

November 30, 2023

STEP 1

Cliccare sul pulsante "Invia una segnalazione"



SAFE DISCLOSURE

...ante, del contenuto della segnalazione e della documentazione correlata. Inoltre, adotta mod...
...sizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (noto come

Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Accedi

STEP 2

Dopo aver compilato il form, spuntare la voce per accettazione privacy e cliccare sul pulsante "Invia"




Ho letto, compreso e accetto la Privacy Policy

Invia

STEP 3

Ora nella schermata della ricevuta della segnalazione abbiamo un codice, basta copiarlo cliccando l'apposito pulsante e incollarlo in un file di testo per conservarlo.



Come il segnalante può verificare lo stato e/o aggiornare la propria segnalazione sulla piattaforma Whistleblowing

4 Steps

Created by

Gabriele L.

Creation Date

November 30, 2023

Last Updated

November 30, 2023



Visitare l'url della piattaforma Whistleblowing

4 Steps



STEP 1

Sotto la voce "Hai già effettuato una segnalazione?" bisogna incollare il codice della tua ricevuta che il segnalante deve aver precedentemente salvato e conservato.

alle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (noto com

Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Accedi

STEP 2

Una volta incollato il codice, deve cliccare su "Accedi"



Invia una segnalazione

effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

3759 5932 2051 6969

Accedi

STEP 3

Nella schermata che viene presentata, oltre a poter controllare lo stato di avanzamento della segnalazione, il segnalante può anche caricare eventuali file aggiuntivi nell'apposita sezione Allegati

The screenshot shows a user interface for managing attachments. At the top, there is a header labeled 'Allegati'. Below this, a table structure is visible with three columns: 'Nome del file', 'Scarica', and 'Data di caricame'. A dashed-line box highlights a file upload area containing a 'Carica' button with an upward arrow icon and the text 'Seleziona un file o trascinalo qui'. Below the attachment section, there is a 'Commenti' section with a text input field and a blue button at the bottom.

STEP 4

Inoltre, sempre il segnalante, può aggiungere eventuali commenti in merito alla segnalazione nell'apposito campo "Commenti" ed inviarli cliccando il tasto "Invia".

Qual è il risultato che vorresti ottenere con il nostro supporto?
Niente da segnalare

[Informativa Privacy Policy](#)

Allegati ^

Nome del file	Scarica	Data di caricamento	Tipo	Dimensione del file
---------------	---------	---------------------	------	---------------------

Seleziona un file o trascinalo qui

Commenti ^

014096

SafeDisclosure service is managed by Sequel
Powered by Global.eS&S

INFORMATIVA GENERALE

Whistleblowing

Aksia SGR S.p.A. (di seguito “AKSIA” la “SGR”) ha adottato un sistema interno di segnalazione (di seguito, anche “Whistleblowing”) per consentire la segnalazione di atti o fatti che possano costituire violazioni di norme disciplinanti l’attività finanziaria o altre condotte illecite nonché di altre disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea che richiedono l’adozione di sistemi di segnalazione (Whistleblowing).

AKSIA promuove all’interno della propria realtà aziendale e nei confronti dei propri Dipendenti e Collaboratori, una cultura conforme alle normative vigenti, allineata alle *best practice* di mercato ed in grado di garantire la soddisfazione delle proprie risorse e l’attenzione rivolta ai propri clienti. In linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. 24/2023, a partire dal 15 luglio 2023, viene ampliata la platea dei possibili segnalanti. Possono effettuare una segnalazione whistleblowing:

- i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la SGR;
- i titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all’articolo 409 c.p.c. (ad esempio, rapporto di agenzia) e all’art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente);
- i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la SGR;
- i liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la SGR;
- i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- gli azionisti (persone fisiche);
- le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito esponenti).

Il processo Whistleblowing, che integra gli altri sistemi e processi di segnalazione attivi, consente di segnalare con la massima garanzia di riservatezza, violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di AKSIA di cui si è venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo, o sulla base della relazione giuridico-economica intercorrente con la SGR, tutelando il segnalante da possibili comportamenti ritorsivi o discriminatori.

A tal fine, è riconosciuta sia al personale dipendente sia alle terze parti la facoltà di effettuare, tramite i canali whistleblowing di seguito specificati, una segnalazione di violazioni potenziali e/o effettive di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione delle funzioni o delle attività svolte. In particolare, è previsto un canale di segnalazione che garantisce con modalità informatiche la riservatezza dell’identità del Segnalante nonché la possibilità di trasmettere la segnalazione anche in forma anonima, per il tramite delle comunicazioni cartacee.



Aksia SGR S.p.A.

Sede Legale: Via Brera 3 - 20121 - Milano - Tel. +39 02 890463.1 - C.F./Partita IVA 05572080967

N. Registro Imprese di Milano 05572080967 - N. Iscrizione R.E.A. Milano 1831897

Capitale Sociale i.v. Euro 1.050.000 - Iscritta all’Albo dei Gestori di Fondi di Investimento Alternativi al n.ro 103

I canali menzionati non prevedono la possibilità di presentare reclami e lamentele di carattere personale.

AKSIA mette a disposizione delle Persone Segnalanti i seguenti canali di segnalazione interna:

PIATTAFORMA INFORMATICA DI SEGNALAZIONE (piattaforma Whistleblowing SafeDisclosure)	SEGNALAZIONE CARTACEA	INCONTRO INDIVIDUALE CON IL RESPONSABILE WHISTLEBLOWING
Per l'invio di segnalazioni anche in forma anonima	da inviare a mezzo posta interna o esterna a: Att.ne Responsabile Whistleblowing	mediante appuntamento richiesto a mezzo e-mail al seguente indirizzo: Vicolo Santa Maria alla Porta 1 - 20123 Milano)

Il Responsabile Whistleblowing e, nel caso, la sua sostituta che si occuperanno dell'istruttoria garantiscono che le informazioni acquisite verranno trattate con la massima attenzione e assoluta riservatezza.

I dati personali e le informazioni acquisite da AKSIA nell'ambito della segnalazione "Whistleblowing" saranno trattati dalla stessa in qualità di Titolare del trattamento per la relativa gestione e saranno conservati non oltre 5 anni dell'esito finale della procedura ed ha quale base giuridica l'adempimento di un obbligo di legge. Per ulteriori dettagli si rimanda all'INFORMATIVA, AI SENSI AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - WHISTLEBLOWING, RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI, disponibile al seguente [link](#), cliccando su "Invia una segnalazione".

CANALI ESTERNI A AKSIA

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

È possibile effettuare una segnalazione esterna, per l'Italia, all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, dove per seguito si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di



Aksia SGR S.p.A.

Sede Legale: Via Brera 3 - 20121 - Milano - Tel. +39 02 890463.1 - C.F./Partita IVA 05572080967

N. Registro Imprese di Milano 05572080967 - N. Iscrizione R.E.A. Milano 1831897

Capitale Sociale i.v. Euro 1.050.000 - Iscritta all'Albo dei Gestori di Fondi di Investimento Alternativi al n.ro 103

segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell'ente.



Aksia SGR S.p.A.

Sede Legale: Via Brera 3 - 20121 - Milano - Tel. +39 02 890463.1 - C.F./Partita IVA 05572080967

N. Registro Imprese di Milano 05572080967 - N. Iscrizione R.E.A. Milano 1831897

Capitale Sociale i.v. Euro 1.050.000 - Iscritta all'Albo dei Gestori di Fondi di Investimento Alternativi al n.ro 103